

LEGGE REGIONALE N. 24/2017, ARTICOLO 47 – ISTITUZIONE DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV) DELLA PROVINCIA DI RIMINI E DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI RIMINI NEL COMITATO URBANISTICO REGIONALE (CUR).

Allegato 1

“Norme per il funzionamento del Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Rimini - CUAV”

Art. 1 Composizione

1. Presso la Provincia di Rimini è istituito il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV), disciplinato secondo quanto indicato dall'art. 47, comma 2, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, e dall'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 25 giugno 2018.
2. Il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV), ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, e come anche specificato dall'art. 4 dell'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 25 giugno 2018, è composto dai seguenti componenti necessari:
 - a) il rappresentante unico della Provincia di Rimini, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;
 - b) il rappresentante unico della Regione Emilia-Romagna;
 - c) il rappresentante unico del Comune o dell'Unione di Comuni titolare dello strumento urbanistico all'esame del CUAV.
3. Il rappresentante della Provincia di Rimini è designato dal Consiglio Provinciale ed è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione provinciale su tutte le decisioni di competenza, in applicazione delle disposizioni della L.R. n. 24/2017. Il Consiglio Provinciale designa contestualmente un componente supplente per i casi di assenza e impedimento, il quale svolge gli stessi compiti assegnati al rappresentante e con gli stessi limiti e modalità.
4. Il rappresentante della Provincia di Rimini assume il ruolo di Presidente del CUAV. Il Presidente ha il compito di organizzare e coordinare le attività del CUAV secondo le disposizioni della legislazione regionale e sulla base delle presenti norme.
5. I componenti del CUAV in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni, ovvero della Unione dei Comuni cui siano state conferite le funzioni di pianificazione, e i loro supplenti, sono legittimati a partecipare alle sedute del CUAV sulla base dell'atto di designazione dell'organo istituzionalmente competente, con il quale sono delegati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza.
6. Partecipano altresì alle sedute del CUAV, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera d), della L. R. n. 24/2017, come anche specificato all'art. 5 dell'Allegato alla DGR n. 954/2018, con voto deliberativo, i rappresentanti degli Enti che devono rilasciare l'intesa in ordine alle parti del piano in esame che producono variante ad altri strumenti di pianificazione o che ne assumono il valore e gli effetti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 52 e 51 della L.R. n. 24/2017.
7. Nei casi previsti dal comma 6, qualora non sia espressa l'intesa dell'Ente titolare del piano, il CUAV esprime il proprio parere limitatamente alle restanti previsioni del piano in esame, il quale può essere approvato previo lo stralcio delle previsioni sulle quali non è stata acquisita l'intesa, ai sensi dell'art. 51, comma 4, e dell'art. 52, comma 4, della L.R. n. 24/2017.
8. Partecipano alle sedute del CUAV, ai sensi dall'art. 47, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24/2017, come anche specificato all'art. 6 dell'Allegato alla DGR n. 954/2018, i rappresentanti unici delle amministrazioni che esercitano funzioni di tutela e governo del territorio nei casi in cui, secondo la disciplina vigente, sono competenti ad esprimere

il loro parere sullo strumento di pianificazione in esame. In particolare, partecipano alle sedute del CUAV, quali componenti con voto consultivo, i rappresentanti unici dei seguenti enti:

- a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), per tutti gli strumenti di pianificazione per l'espressione del parere "relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento" in esame di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. n. 24/2017;
- b) l'AUSL territorialmente competente per l'espressione del parere relativo ai profili igienico sanitari di cui all'art. 19, comma 1, lettera h), della L.R. n. 19/1982;
- c) gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MIBACT), qualora lo strumento territoriale o urbanistico in esame comporti modifiche cartografiche o normative al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 24/2017, nonché nei casi di conformazione e di adeguamento dello strumento territoriale o urbanistico in esame alle previsioni del PTPR, ai sensi dell'art. 145, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell'art. 66, comma 4, della L.R. n. 24/2017;
- d) l'Autorità distrettuale di bacino territorialmente competente, in merito alla conformità dello strumento territoriale o urbanistico in esame alle previsioni contenute nella pianificazione di bacino di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente);
- e) gli Enti di gestione dei parchi regionali, interregionali o nazionali, per l'espressione del parere di conformità di cui all'art. 39 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), qualora lo strumento territoriale o urbanistico in esame interessi il territorio di un parco o aree di pre-parco;
- f) gli enti, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n.1191 del 30 luglio 2007 (Capitolo 3 dell'Allegato B), competenti alla valutazione di incidenza sui piani i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000;
- g) ogni altro ente o organismo competente, secondo la disciplina vigente, al rilascio di pareri, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. A titolo esemplificativo partecipano se interessati dalle trasformazioni dello specifico piano urbanistico:
 - Enti di programmazione e gestione di servizi tecnologici
 - Enti di programmazione e gestione delle reti infrastrutturali
 - Consorzi di Bonifica
 - Comandi Militari

9. Il rappresentante unico della Provincia, che costituisce componente necessario del CUAV, di cui al precedente comma 2, si esprime anche in veste di autorità competente per la valutazione ambientale di cui al D.Lgs 152/2006, per quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), della L.R. n. 24/2017.
10. Il rappresentante unico della Provincia, che costituisce componente necessario del CUAV, di cui al precedente comma 2, si esprime altresì in merito alla compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 19/2008.
11. I rappresentanti degli enti e organismi invitati alle sedute del CUAV al fine della espressione dei pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, sono legittimati a partecipare alle sedute del CUAV sulla base dell'atto di designazione dell'organo istituzionalmente competente, con il quale sono delegati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza.

Art. 2 Competenze del CUAV

1. Il CUAV svolge le attività previste dalla legislazione regionale, in particolare dagli articoli 46 e 47 della L. R. n. 24/2017, e secondo quanto disciplinato dall'art. 7 dell'Allegato alla DGR n. 954/2018.
2. Il CUAV si esprime sui seguenti strumenti urbanistici, e relative varianti, dei Comuni facenti parte del proprio ambito di competenza territoriale:
 - a) il Piano urbanistico generale (PUG) di cui all'art. 31 della L.R. n. 24/2018;
 - b) gli accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, aree collocate al di fuori dal perimetro del territorio urbanizzato delineato ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017;

- c) gli accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 24/2017;
 - d) i piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), di cui all'art. 38, comma 17, della L.R. n. 24/2017.
3. Il CUAV si esprime altresì su ogni altro piano settoriale con valenza territoriale di scala comunale che interessi il territorio di propria competenza, per il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della L.R. n. 24/2017, trova applicazione il procedimento di approvazione previsto dal Titolo III, Capo III della medesima L.R. n. 24/2017 (in quanto la legge che lo disciplina non detta uno specifico procedimento circa le sue modalità approvative).
 4. Nello svolgimento delle attività istituzionali, il CUAV applica le disposizioni stabilite dagli artt. 46 e 47 della L.R. n. 24/2017, dalla DGR n. 954/2018, e dalle disposizioni del presente regolamento di funzionamento, integrandole, ove necessario, con le disposizioni della legislazione urbanistica regionale e della legislazione in materia di procedimento amministrativo.
 5. Il CUAV opera con la finalità di assicurare la semplificazione e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantendo l'uniformità nell'esame dei piani presentati dai Comuni interessati e l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme di funzionamento dettate dal presente atto.

Art. 3 Struttura tecnico operativa

1. Il CUAV per l'esercizio dei propri compiti istituzionali è supportato dalla Struttura tecnico operativa provinciale, individuata ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera i), della L.R. n. 24/2017, e dell'art. 8 dell'Allegato alla DGR n. 954/2018.
2. La struttura tecnica operativa è costituita da personale tecnico della Provincia in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori, paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari, ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, della L.R. n. 24/2017.
3. La struttura tecnica operativa svolge l'istruttoria preliminare degli strumenti di pianificazione sottoposti al parere del CUAV e cura altresì gli adempimenti per il funzionamento dello stesso. I componenti della struttura tecnica operativa che hanno curato l'istruttoria, partecipano alla seduta del CUAV con funzione di relatori del piano in esame.
4. Per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sottoposti al parere del CUAV, la struttura tecnica operativa è integrata da tecnici appositamente designati dagli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CUAV ai sensi precedente art. 1. Tali tecnici possono coincidere con i rappresentanti unici dei medesimi Enti e organismi.
5. Al fine di dotare la struttura tecnica operativa delle figure professionali indicate al comma 2 eventualmente mancanti, la Provincia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del personale dipendente degli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CUAV ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 dell'Allegato alla DGR n. 954/2018, e del precedente art. 1.

Art. 4 Compiti di Comuni e Unioni di Comuni

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. n. 24/2017, il Comune o l'Unione territorialmente interessati trasmettono gli strumenti urbanistici da sottoporre a parere al CUAV della Provincia di Rimini, in forma digitale, all'indirizzo di posta certificata: pec@pec.provincia.rimini.it, per consentire gli adempimenti di cui al successivo art. 5 e allo scopo di accelerare e semplificare le attività di istruttoria.
2. La designazione del proprio rappresentante in seno al CUAV, da parte del Comune o dell'Unione titolare dello strumento urbanistico all'esame, dovrà comunque avvenire almeno contestualmente all'adozione, nel caso in cui lo

strumento sottoposto a valutazione sia un PUG di cui all'art. 31 della L.R. n. 24/2017, ovvero all'invio, nel caso si tratti di strumenti di cui all'art. 38 della L.R. n. 24/2017 (Accordi Operativi e PAIP).

Art. 5 Funzionamento del CUAV

1. Le sedute del CUAV sono convocate dal Presidente, il quale definisce l'ordine del giorno, coordina lo svolgimento dei lavori e ricerca la posizione unitaria che costituisca la composizione di tutti gli interessi pubblici di cui i partecipanti sono portatori. In caso di posizioni discordanti, il parere del CUAV è deliberato a maggioranza dei componenti necessari, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, dell'Allegato alla DGR n. 954/2018, circa l'intesa dell'ente titolare del piano di cui si propone variante.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal relativo supplente.
3. Ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente o amministrazione stessa. Il rappresentante unico può chiedere l'intervento di altri soggetti facenti parte del proprio ente o amministrazione, in funzione di supporto, nel corso dell'istruttoria del piano.
4. La convocazione delle sedute del CUAV è comunicata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata agli altri componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta, salvo ragioni di urgenza, debitamente motivate.
5. Congiuntamente alla convocazione sono messi a disposizione gli elaborati degli strumenti urbanistici e territoriali all'ordine del giorno, mediante idonei strumenti di comunicazione elettronica o di accesso via web.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria e sufficiente la presenza, nella persona del titolare o del supplente, del rappresentante unico della Provincia di Rimini e di quello della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna.
7. A parità di voti prevale quello del Presidente del CUAV.
8. Il CUAV può richiedere, per una sola volta, chiarimenti ed integrazioni istruttorie, con atto del Presidente. La richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il periodo residuo dalla data del completo ricevimento della documentazione richiesta.
9. Il CUAV esprime un unico parere motivato sullo strumento urbanistico o territoriale sottoposto al suo esame, in merito ai profili specificati dall'art. 46, comma 4, della L.R. n. 24/2017.

Art. 6 Durata in carica

1. Il CUAV viene istituito in forma permanente ad espletamento di quanto disciplinato dalla LR 24/2017.

Art. 7 Rimborsi spettanti ai componenti

1. La partecipazione al CUAV non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.